Firmato digitalmente da
Pablo Miguel Otin Pintado
C =IT

Impianto Fragagnano - Inquadramento carta idrogeomorfologica

Vista Generale

SCALA 1:15000

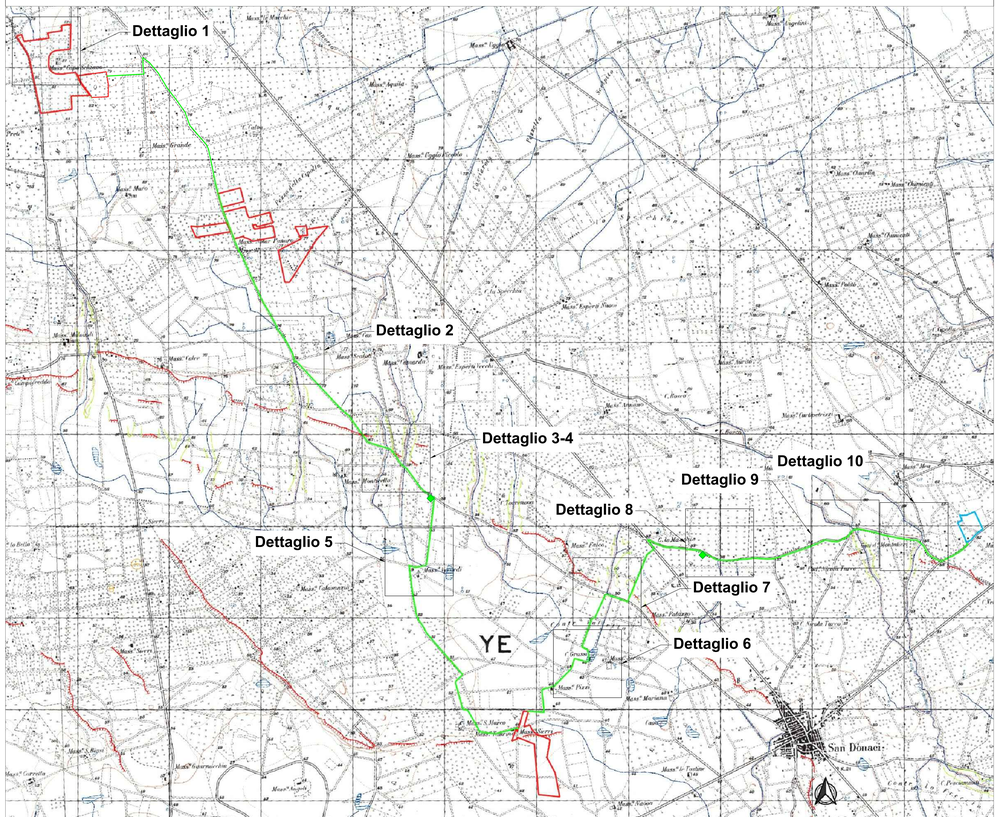

Dettaglio 1

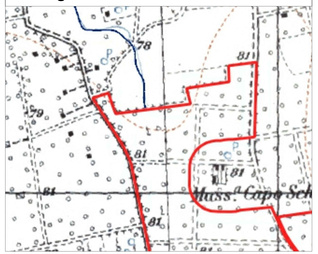

Dettaglio 5

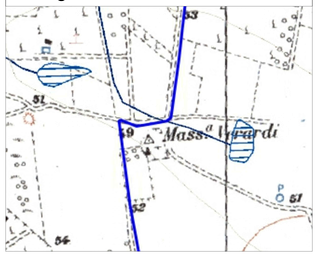

Dettaglio 8

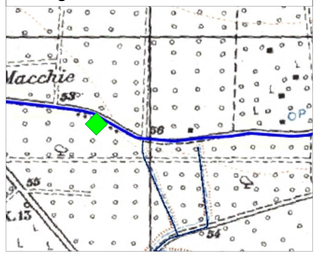

Legenda

- Perimetro Impianto
- Perimetro Stazione Elettrica
- Cabina Sezionamento
- Cavidotto
- Isobata con equidistanza 5 m
- Isobata con equidistanza 25 m
- Geosito
- Ingresso di grotta naturale
- Voragine, inghiottitoio o pozzo di crollo
- Orlo di depressione carsica a morfologia complessa
- Dolina
- Dolina
- Costa rocciosa
- Costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede
- Costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede
- Falesia
- Falesia con spiaggia ciottolosa al piede
- Falesia con spiaggia sabbiosa al piede
- Ria
- Spiaggia sabbiosa
- Spiaggia ciottolosa
- Spiaggia sabbiosa-ciottolosa
- Opera di difesa costiera
- Cordone Dunare
- Faraglione

Dettaglio 2

Dettaglio 6

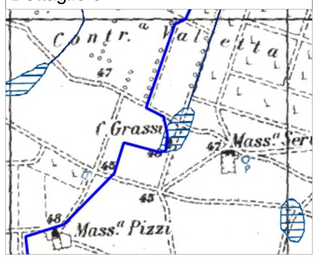

Dettaglio 9

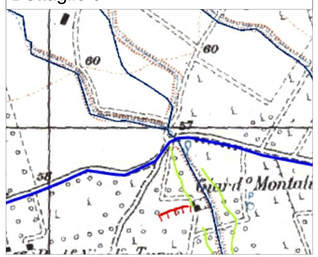

Dettaglio 3-4

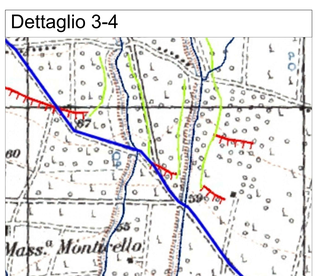

Dettaglio 7

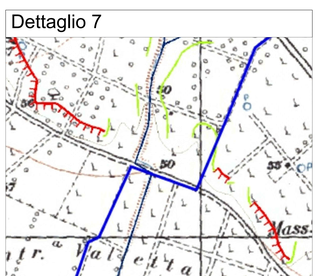

Dettaglio 10

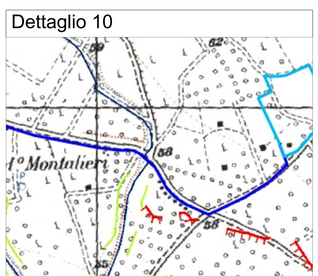

PROGETTO AGRIVOLTAICO " FRAGAGNANO"

REGIONE PUGLIA | PROVINCIA DI BRINDISI | COMUNE DI MESAGNE | COMUNE DI S. DONACI | COMUNE DI SAN MARCO

PROGETTO:

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, DENOMINATO "FRAGAGNANO", SITO NEI COMUNI DI MESAGNE (BR), SAN DONACI (BR) E CELLINO SAN MARCO (BR), CON POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA PARI A 60.000,00 KWN E POTENZA DI PICCO (POTENZA MODULI) PARI A 66.000,52 KWP.

PROGETTISTI:

NGVEPROGETTI s.r.l.
IMMAGINANDO IL FUTURO
Via Fedeleto 5 Greco 4-5A
72023, Mesagne (BR)
PEC: ngveprogetti@pec.it

Coordinatore Tecnico del Progetto:
Ing. Giorgio Vece
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi al n. 202
VICE GIORGIO GIUSEPPE
Via Fedeleto 5 Greco 4-5A
72023, Mesagne (BR)
Tel. 0831 1800 200 - Fax 0831 1800 204
Iscritto al R.E.A. BR-145 C.F. 02174150745

COMMITTENTE:

Powertis
AMBRA SOLARE 21 S.r.l.

Sede legale e Amministrativa:
Via Tiziano 32
00196 Roma (RM)
PEC: ambrasolare21@legalmail.it

Titolo elaborato: Inquadramento vincolistico Carta Idrogeomorfologica opere di progetto

Tav. 1 / 1

Scala 1/15000 1/1000

Codice Elaborato: SISA352_ElaboratoGrafico_10

N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	SETTEMBRE 2022	PRIMA EMISSIONE	ING. GIORGIO VECE	ING. GIORGIO VECE	

Autorità di Bacino della Puglia
PIANO DI BACINO
STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO(PAI)
(PAI)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 6 Aree fluviali in modellamento attivo ed aree golenali

1. Al fine della salvaguardia del corso d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il vincolo idrogeofisico di tutto il tambora di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, che comprende i luoghi delle fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, con sigle d'inizio secondo di seguito:
2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regressione strutture.
3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:
   a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
   b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli ne non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 11/27/968 e s.m.i.;
   c) la realizzazione di nuovi edifici residenziali;
   d) il transito e la sosta di veicoli ne non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
   e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento o recupero di cui agli allegati b1 e c1 del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dgs 22/97.
4. All'interno delle aree a rischio posizioni di tenere di cui al presente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico esistenti, compatibili con le relative manutenzioni di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, compatibili con le relative manutenzioni di servizio, purché essenziali e non diversamente localizzabili, purché rispettino i criteri con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preferisce di nuovi interventi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, dovrà essere corredato da uno studio di compatibilità idrologica e idraulica volta alla diversa soluzione prospettata, a dimostrare il carattere di compatibilità dell'Autorità di Bacino.
5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree a rischio posizioni di tenere di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province o i Comuni promuovono ed adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.
6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:
   a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
   b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alla lettera a), b) e c) dell'art. 31 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non comportino ed incrementino il carico urbanistico;
   c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.
7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ed ad esecuzioni, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico e morfo e e sulla dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Nelle aree a rischio idrogeofisico di tutto il tambora di competenza all'interno le aree golenali non sono assolutamente individuate nella cartografia di allegato. In condizioni morfologiche non ne consentono le loro individuazione e pertanto si rimanda alla definizione di una fascia di distanza piezometrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale

1. Al fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua la fascia di pertinenza fluviale.
2. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che siano preventivamente verificate la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definite all'art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico.
   Quando la fascia di pertinenza fluviale non è perpetrarlo individuata nella cartografia in allegato, le norme si applicano alla porzione di tenere, ove in destra che in sinistra, contermine all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.